



Nuovo Regolamento per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei Professori e Ricercatori universitari di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottato nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, così come ridefinito dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2026
D.R. 283 dell'8 luglio 2026

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, così come ridefinito dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di Professori e Ricercatori di ruolo e a contratto di diritto privato da lavoro dipendente, presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2 Per Professori e Ricercatori si intendono:

- Professori universitari di ruolo di 1^a fascia;
- Professori universitari di ruolo di 2^a fascia;
- Ricercatori universitari di ruolo;
- Ricercatori a tempo determinato.

1.3. Alle cd. posizioni pre-ruolo (i.e., contratti di ricerca e incarichi post-doc) trovano estensione le regole di cui al presente Regolamento relative ai Professori e Ricercatori a tempo pieno, salva diversa disposizione.

Art. 2 - Disposizioni generali

2.1 I Professori e Ricercatori a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti dall'Università Carlo Cattaneo - LIUC o da questa preventivamente autorizzati, eccetto quanto previsto nell'art. 3.

2.2 Per incarichi retribuiti si devono intendere tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

2.3 Le autorizzazioni di cui al presente regolamento non possono riguardare attività e incarichi vietati dalla legge a tutti i Professori e Ricercatori o ai soli Professori e Ricercatori a tempo pieno, secondo quanto previsto, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 3 - Incarichi consentiti senza autorizzazione

3.1 I Professori e i Ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e contrattuali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, le seguenti attività:

- Attività di valutazione e di referaggio, compresa la partecipazione a commissioni per esami di Stato e per concorsi pubblici, a commissioni svolgenti attività di valutazione attinenti al proprio campo disciplinare, e a nuclei di valutazione di nomina ministeriale,

- Seminari di carattere occasionale,
- Attività occasionale di collaborazione scientifica e di consulenza,
- Attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,
- Attività pubblicistiche ed editoriali,

purché non riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero-professionali, ancorché con regime ridotto/forfettario.

Come precisato dall'art. 9, comma 2-ter, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, le attività di consulenza occasionale, anche tradottasi nel rilascio di pareri scritti, in favore di privati, enti pubblici ovvero “per motivi di giustizia” (quali CTU in procedimenti giudiziari), sono consentite purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinate al loro svolgimento.

Art. 4 - Attività e incarichi retribuiti consentiti previa autorizzazione

4.1 I Professori e i Ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione, le seguenti attività ed incarichi:

- Funzioni didattiche e di ricerca,
- Compiti istituzionali e gestionali senza vincoli di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro,
- Assunzione di cariche senza deleghe operative presso enti pubblici e privati con scopo di lucro,

purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’Università e a condizione che tali attività non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’Università.

4.2 È richiesta l’autorizzazione per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca svolte presso altre università o enti esterni che svolgano attività di ricerca oppure di formazione di livello universitario anche per i Professori e Ricercatori a tempo definito.

4.3 Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cui al primo e al secondo comma sono rilasciate secondo quanto previsto ai successivi art. 7 e 8.

Art. 5 - Attività e incarichi incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno di Professori e Ricercatori

5.1 Ai sensi della normativa attualmente vigente sono inibiti in via assoluta ai Professori e Ricercatori a tempo pieno lo svolgimento di attività libero-professionali, nonché l'assunzione di cariche con poteri di gestione presso enti pubblici e privati con scopo di lucro.

Si considerano attività libero-professionali le attività extra-istituzionali prestate a favore di terzi che abbiano i caratteri della abitualità e sistematicità. La titolarità di partita IVA costituisce indice sintomatico, tuttavia non dirimente, della sussistenza di tali caratteri. Altri indici sintomatici da considerare in una valutazione complessiva sono: a) l’iscrizione nella sezione ordinaria di albi o ruoli professionali; b) l’impiego di un’organizzazione di mezzi e di persone; c) l’utilizzo di segni distintivi o forme di pubblicità, anche in rete, dai quali risulti che il docente offre le sue prestazioni sul mercato.

Art. 6 - Attività e incarichi vietati a Professori e Ricercatori

6.1 I Professori e Ricercatori universitari non possono svolgere incarichi:

- che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica, ricerca e gestionale;
- che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l’Università;

- non confacenti al decoro e alla dignità del personale docente dell'Università o che arrechino pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università.

6.2 Inoltre la posizione di Professore e Ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire o partecipare a società con caratteristiche di spin off o di start up universitari e di assumere in esse responsabilità formali in organi di gestione, in conformità alle condizioni stabilite nel Regolamento *Spin Off* dell'Ateneo.

Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono all'atto dell'assunzione dell'incarico l'aspettativa obbligatoria.

Art. 7 - Procedimento autorizzativo

7.1 Il soggetto pubblico o privato che conferisce un incarico al personale docente o ricercatore dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC a tempo pieno o a tempo definito nei casi di cui al precedente art. 4, deve richiedere preventiva autorizzazione al Rettore dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC. L'autorizzazione in oggetto può altresì essere richiesta dal Professore o Ricercatore interessato utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso le Segreterie delle Scuole. La domanda, al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, deve espressamente indicare:

- a) natura dell'incarico, ammontare del compenso, ancorché presunto, ore previste in attività didattiche e altre attività;
- b) compatibilità dell'attività svolta dal soggetto con lo svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto;
- c) numero e qualità degli incarichi esterni autorizzati e svolti dal Docente o Ricercatore interessato nel medesimo periodo.

7.2 Il Direttore della Scuola, o i Direttori delle Scuole, in cui l'interessato presta attività didattica, entro quindici giorni dalla richiesta, formulano il proprio parere, sulla base di una valutazione della compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi istituzionali del Docente; nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da un Direttore di Scuola, la valutazione è svolta direttamente dal Rettore secondo quanto previsto nel punto successivo. Nel caso di cui al punto 7.3, lett. b), entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, deve essere raccolto anche il parere del Delegato alla ricerca.

7.3 Il Rettore si pronuncia in merito alla richiesta entro trenta giorni dalla sua ricezione, sulla base dei pareri acquisiti nonché attenendosi, per i Professori e Ricercatori a tempo pieno e le posizioni pre-ruolo, alle seguenti linee direttive generali:

- a) le attività da svolgersi all'estero, e le attività didattiche da svolgersi in Italia entro il limite massimo complessivo per singolo docente di 60 ore per anno accademico, vengono di regola autorizzate, salvo che il docente sia inadempiente ai suoi obblighi istituzionali, o si trovi in conflitto di interessi, o per gravi motivi;
- b) le attività didattiche da svolgersi in Italia che superino il limite di 60 ore di cui alla lett. a), possono essere autorizzate solo se il docente, oltre a essere pienamente adempiente ai suoi obblighi istituzionali, risulti altresì avere pubblicato, nei due anni accademici precedenti a quello cui inerisce la richiesta, 2 o più prodotti della ricerca, fra i quali almeno uno, nell'ambito delle procedure valutative interne all'Ateneo, abbia ricevuto un punteggio di 0,7 o superiore, e almeno un altro abbia ricevuto un punteggio di 0,5 o superiore; se richiesto, il Delegato alla Ricerca fornisce preventivamente tale dato all'interessato. I docenti che, nei precedenti due anni accademici, avessero svolto, in tutto o in parte, servizio presso un altro Ateneo, possono allegare un'autocertificazione da cui risulti la complessiva pubblicazione, nel detto periodo, di prodotti della ricerca equipollenti. Con riguardo ai docenti che, nei due anni accademici precedenti, non rivestivano posizioni di ruolo o pre-ruolo presso alcun Ateneo, il limite di 60 ore di cui alla

lett. a) non può essere superato. Nel computo delle 60 ore non rientrano le attività didattiche prestate a favore di enti (quali ad esempio gli ITS) che abbiano stipulato a tal fine specifiche convenzioni con l'Ateneo o con la LIUC Business School.

7.4. Qualora il Rettore o i soggetti di cui al punto 7.2. ravvisino lacune o incongruità nella richiesta e chiedano chiarimenti all'istante, il termine di trenta giorni di cui al punto precedente è sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.

7.5. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi il Rettore, non si applicano le disposizioni di cui ai punti da 7.2 a 7.4, e l'autorizzazione è deliberata dal Comitato esecutivo nella prima riunione utile.

7.6. L'autorizzazione riguardante un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dello stesso subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio, che, per gli anni successivi al primo, dovranno essere attestate dall'interessato mediante autocertificazione.

Art. 8 – Sanzioni

8.1 In caso di inosservanza dell'obbligo della preventiva autorizzazione sono previste le seguenti sanzioni:

- a) il conferimento e l'accettazione dell'incarico, salve le più gravi sanzioni, costituiscono in ogni caso infrazione disciplinare del Professore o del Ricercatore;
- b) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore nel conto delle entrate del bilancio universitario per essere destinato ad apposito fondo di premialità del personale docente.

Art. 9 - Entrata in vigore

9.1 Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto definito dall'art. 9 dello Statuto, in sostituzione di quello precedente regolante la materia. Tuttavia, le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.